

Prospettive Sociali e Sanitarie

18-91

ANNO XXI
15 ottobre 1991

- Una programmazione diversa
- Contributi alle associazioni combattentistiche:
e gli altri?
- Sicurezza nei luoghi di lavoro: il decreto 277/91
- Farmaci plasmaderivati: nuove proposte di legge
- Tossicodipendenze: l'inserimento in comunità

163/91

C I S

CENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL EDITORE
Via S. Siro, 1 - 20149 Milano - Spediz. in abb. postale gr. II/70

Contributi alle associazioni combattentistiche. E gli altri?

Gianni Selleri

Da diversi anni lo Stato concede contributi a sostegno delle attività di promozione sociale alle "associazioni combattentistiche" e assimilate. Le Leggi 27 aprile 1981, n.190, 13 maggio 1983, n. 196 e 6 febbraio 1985, n. 14, prevedevano finanziamenti "a pioggia" per tre gruppi distinti di associazioni:

- 1) gli ex enti pubblici di cui all'art. 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- 2) le associazioni combattentistiche;
- 3) le associazioni di promozione in favore dei portatori di handicap.

In seguito fu richiesta dal Parlamento una revisione della normativa al fine di stabilire parametri e criteri certi per l'attribuzione dei contributi.

Dopo una lunga e non facile elaborazione fu approvata la Legge del 19 novembre 1987, n. 476 "Nuova disciplina del sostegno delle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche" con la quale lo Stato "al fine di incoraggiare e sostenere le attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati", erogava contributi agli enti privatizzati, ad associazioni del privato sociale che agiscono per l'uguaglianza dei cittadini in condizioni di marginalità e, conte-

stualmente, alle associazioni combattentistiche e patriottiche.

Il dispositivo aveva uno stanziamento complessivo annuo di 10 miliardi e definiva parametri generali per la concessione dei finanziamenti, stabilendo così una gestione più corretta e controllata dei benefici e dell'attività dei beneficiari, salvo che per le associazioni combattentistiche per le quali si attribuiva un finanziamento prefissato.

La Legge 476/1987 è stata poi prorogata con la Legge 3 febbraio 1989, n. 33 con riferimento agli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990.

Il 5 luglio 1990 la Commissione Difesa del Senato approvava la "Conferma del contributo dello Stato in favore delle Associazioni combattentistiche e assimilate" per gli anni 1991 e 1992.

Il testo (Valiani e altri n. 4951) trasmesso alla Commissione Difesa della Camera in sede legislativa, ha avuto un iter veramente straordinario: in un primo momento è stato "declassato" in sede referente, quindi su richiesta del prescritto numero dei deputati è stato rinviato alla Assemblea.

Il 7 marzo 1991, approvata dal Senato, perveniva alla Commissione Difesa della Camera una seconda proposta di legge (Valiani e altri n. 5515) dal titolo "Contributi dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche", cioè venivano escluse tutte le associazioni "assimilate". Il 20

marzo 1991 l'Assemblea della Camera deliberava l'assegnazione alla Commissione Difesa in sede legislativa della seconda riduttiva proposta Valiani, argomentando che aveva un contenuto più limitato rispetto alla precedente sia sotto il profilo finanziario, sia perchè si riferiva a una più ristretta "platea di enti".

La legge, che prevede contributi per le sole associazioni combattentistiche, è stata definitivamente approvata (Legge 22 luglio 1991 n. 250). Il finanziamento, come risulta dal parere della Commissione Bilancio della Camera del 18 giugno 1991, previsto in 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, è posto a carico dello specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente "contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche di cui alla Tabella A della Legge 3 febbraio 1989 n. 33" (cap. 6856 del bilancio del Ministero del Tesoro).

Il sottosegretario al Tesoro nella medesima seduta sottolineava che, "oltre allo specifico accantonamento ... non ci sono altri fondi per il finanziamento di ulteriori associazioni".

Infatti la legge finanziaria 1991, nonostante che la Legge 476/1987 abbia istituito un apposito "Fondo globale", non ha stabilito il dovuto e necessario finanziamento, ci si è limitati a prevedere l'accantonamento per le sole associazioni combattentistiche.

È difficile dire se si è trattato di una "svista tecnica" o di una vera e propria scelta di bilancio (per risparmiare 5 miliardi), in ogni caso si è creata una situazione profondamente iniqua dal punto di vista giuridico, morale e sociale.

L'esclusione dai contributi dello Stato delle associazioni del privato sociale che si occupano di ricerca, di informazione e di integrazione sociale dei portatori di handicap, rappresenta una insostenibile lacerazione del principio

di uguaglianza e potrebbe innescare un contrapposizione culturale e politica fra le associazioni di invalidi per cause belliche e associazioni di portatori di handicap per cause civili, di lavoro, di servizio.

Lo Stato per i principi costituzionali non può adottare comportamenti diversi nei confronti di cittadini che hanno uguali bisogni.

Affermare che le associazioni combattentistiche tradizionali e quelle nate dalla lotta di liberazione hanno diritto al sostegno finanziario "per garantire la continuità della loro azione diretta ad esaltare i supremi ideali della patria", significa riconoscere e tutelare interessi di categorie benemerite, ma non vuol dire certo contrapporre o farle prevalere rispetto ad altri gruppi o formazioni associative che si adoperano per la giustizia e per una società dove non ci sia emarginazione o rifiuto dei più deboli.

Al di là delle enunciazioni retoriche e di ispirazione precostituzionale, sarebbe fin troppo facile osservare che gli invalidi di guerra, i combattenti e i reduci, gli ex deportati, i perseguitati antifascisti, i volontari della libertà e i "reduci garibaldini" sono ormai pochi o al limite dell'esistenza e della loro preziosa testimonianza, mentre invece sono numerosi gli spastici, i miodistrofici, i non vedenti, i sordomuti, gli irregolari psichici, gli invalidi del lavoro, i poliometritici, i bambini Down, i portatori di sclerosi multipla: la loro presenza, spesso inquietante e dolorosa, costituisce una delle sfide più autentiche e insopprimibili per la coscienza e il livello di civiltà del Paese.

Non è possibile comunque rispettare valori ideali e patriottici e negare contestualmente valori umani e sociali che fanno ugualmente parte del nostro ordinamento giuridico e del nostro patrimonio di solidarietà, quali espressione di partecipazione, di pluralismo e di sviluppo civile e culturale.

Tabella 1 - Elenco delle associazioni e relativi contributi (in milioni di lire)

Associazione italiana ciechi di guerra	70	Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	1380
Associazione italiana combattenti interalleati	30	Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	530
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate	45	Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55
Associazione nazionale combattenti e reduci	390	Associazione nazionale reduci garibaldini	15
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30	Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione	100
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti	40	Associazione nazionale vittime civili di guerra	580
Associazione nazionale ex internati	170	Federazione italiana delle associazioni partigiane	100
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra	890	Federazione italiana volontari della libertà	340
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130	Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia	30
		Istituto del nastro azzurro	75

La recente legge sui contributi alle associazioni combattentistiche prevede un elenco di 19 sodalizi caratterizzati e accumulati dal termine "guerra", "combattenti", "ex deportati", "ex internati", "martiri", "mutilati" e "invalidi", "partigiani", "volontari antifascisti", "dispersi", "perseguitati antifascisti", "reduci garibaldini", "volontari della libertà", "medaglie d'oro al valor militare".

Per precisione pubblichiamo l'elenco completo (tab. 1).

Una prima ovvia osservazione è che la guerra è finita 50 anni fa e che molte di queste associazioni hanno sedi, uffici, personale (alcune anche cospicui patrimoni), ma non hanno più gli associati per i quali promuovere e tutelare diritti, i pochi che restano o vivono dignitosamente con pensioni o rendite di 5 volte superiore a quelle degli handicappati civili, o

sono ricoverati in istituzioni assistenziali o protette per anziani.

Lo scopo della legge sarebbe quindi quello emblematico e simbolico di "conservare la memoria di chi ha benemeritato dalla patria". Ma il bilancio dello Stato non è una lapide commemorativa e allora è facile dedurre che dietro a ciascuno dei gruppi "combattentistici" c'è un partito o un'area di consenso politico, dall'estrema destra al PDS. Ma questo è soltanto un minimo esempio dell'occupazione da parte dei partiti dello spazio sociale.

Conclusivamente si potrebbe dire che i partiti e il Parlamento hanno facoltà di rafforzare i propri "clienti" e consensi, ma almeno si rispettino gli elementari principi costituzionali e non si faccia quello che i proprietari terrieri della Russia zarista facevano con le "anime morte". □